

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3020 del 28/05/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA ITALPACK SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO, VIA SOLARI 119/TER - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 346/2024"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3145 del 28/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023.

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 5502 del 12/03/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/48106 del 13/03/2024), presentata dalla Società Italtack S.r.l., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Montechiarugolo, Via Solari 119/ter, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** per cui ha dichiarato modifica sostanziale. La Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 1622 del 12/05/2010;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)**, per cui la Società ha fornito valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"trasformazione e lavorazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti nel settore siderurgico"*;
- che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma (Arpae-ST) pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2024/49603 del 14/03/2024:

- la relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/61823 del 03/04/2024, *depositata agli atti*;
- il parere per quanto di competenza espresso dal Comune di Montechiarugolo con nota prot. n. 6405 del 24/04/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/76853 del 29/04/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST in merito alla matrice rumore acquisito a prot. comunale n. 6380 del 24/04/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;
- la richiesta di integrazioni di Arpae-SAC di Parma prot. n. PG/2024/81031 del 03/05/2024 a seguito di quanto richiesto da AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 20891 del 22/03/2024 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2024/54979 del 22/03/2024;
- le integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP con nota prot. n. 11073 del 27/05/2024 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2024/96834 del 27/05/2024;
- il parere per quanto di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 37445 del 27/05/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/97061 del 27/05/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2)*;

CONSIDERATO CHE per la matrice scarichi idrici:

nella documentazione di istanza pervenuta la Ditta ha dichiarato:

“...L'attività produttiva non prevede l'utilizzo di acqua che generi acque reflue, pertanto, non vi sarà nessun punto di scarico, oltre a quelli delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici della produzione e degli uffici. Tutte le acque reflue domestiche hanno recapito in Pubblica Fognatura Comunale. L'unica fonte di approvvigionamento idrico è fornita dall'acquedotto. Inoltre, si chiarisce che tutte le attività produttive sono svolte all'interno dello stabilimento, pertanto, tutte le aree esterne cortilive non saranno oggetto di dilavamento in caso di eventi meteorici...;

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 1622 del 12/05/2010;
2. l'attività industriale prevede *“trasformazione e lavorazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti nel settore siderurgico”*;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE E09** **“Caldaia riscaldamento a metano ”(pot. 950 kW)**
 - b. **EMISSIONE E12** **“Caldaia riscaldamento a metano ”(pot. 28 kW)**
7. è stata dichiarata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art. 272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE E07** **“Ricambio aria locale carica batterie carrelli elevatori”**
 - b. **EMISSIONE E10** **“sfiato serbatoio stoccaggio gasolio”**
8. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società Italtack S.r.l., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Montechiarugolo, Via Solari 119/ter, relativamente all'esercizio dell'attività di *“trasformazione e lavorazione di materie prime, semilavorati e prodotti finiti nel settore siderurgico”*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E08: “Cappa laboratorio”

EMISSIONE E11 "Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio"(pot. 672 kW)

(Emissione nuova)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: -"ASPIRAZIONE SU PRESSA LINEA LEONARDO".
(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	11	m

EMISSIONE E02: -"ASPIRAZIONE SU PRESSA LINEA GALILEO".
(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	11	m

EMISSIONE E03: -"ASPIRAZIONE SU BOTOLA 1 LINEA GALILEO".
(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: -"ASPIRAZIONE SU BOTOLE 2-3 LINEA GALILEO".
(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05: -"ASPIRAZIONE SU BOTOLA 1 LINEA LEONARDO ".
(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06: -"ASPIRAZIONE SU BOTOLE 2-3 LINEA LEONARDO".
(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E03-E04-E05-E06** debbono avere una periodicità annuale.

Per l'impianto afferente all'emissione E11 "Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio" (pot. 672 kW) il Gestore verifica il rispetto dei prescritti limiti e mantiene la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Italpack Srl
Partita IVA/Codice fiscale:	01496870351
Sede legale:	via Solari n.119/ter nel Comune di Montechiarugolo
Sede locale impianti:	via Solari n.119/ter nel Comune di Montechiarugolo
Attività sede locale (C.C.I.A.):	TAGLIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI COILS DI METALLO
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materie prime lavorate
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	80 000 t/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	11 m
Temperatura media emissioni:	295 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	500 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988

“Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”.

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità

almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Montechiarugolo prot. n. 6405 del 24/04/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST prot. comunale n. 6380 del 24/04/2024 (*Allegato 1*) e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 37445 del 27/05/2024 (*Allegato 2*), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Montechiarugolo e ad AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2024/12478

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



SETTORE: TECNICO UNICO
SERVIZIO: AMBIENTE

Montechiarugolo, li 24.04.24

Spett.le

Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unionejedemontana.pr.it

p.c.

ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INquinamento AMBIENTALE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/04/2024 06:53:48 PG/2024/0076853

Pratica Rif. Suap 346/2024 DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - DITTA Italpack Srl per l'insediamento in Comune di Montechiarugolo, Via Solari- 119/ter
Parere di competenza

Visita l'istanza di AUA di cui all'oggetto, acquisita al protocollo Arpaie in data 13/03/2024 protocollo PG/2024/48106 (SUAP protocollo 5502 del 12/03/2024), inerente la richiesta di rinnovo della autorizzazione alle emissioni in atmosfera vigente e richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, rileva quanto segue:

L'Azienda ITALPACK SRL svolge attività di taglio e commercializzazione di coils e fogli di banda stagnata elettrolitica, cromata, nera e alluminio su specifica del cliente;

L'Azienda è ubicata nel territorio di Montechiarugolo, frazione di Tortiano, Via Solari- 119/ter, identificata catastalmente al foglio 53, mappale 216 del Catasto terreni del Comune di Montechiarugolo;

Ad oggi l'azienda è in possesso di autorizzazione settoriale per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 con determina n. 1622 del 12/05/2010 rilasciata dal SUIP di Traversetolo in data 08/06/2010;

La ditta presenta istanza di rinnovo della autorizzazione alle emissioni in atmosfera vigente e richiede una nuova Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendente le matrici di emissioni in atmosfera ed emissioni sonore;

Tutte le lavorazioni svolte nello stabilimento vengono eseguite su due linee produttive di taglio; il ciclo di lavoro prevede:

1. stoccaggio in magazzino dei coils di banda stagnata;
2. trasferimento dei coils tramite l'utilizzo di carrelli elevatori elettrici ed un portale automatico, sugli aspi-svolgitori;
3. spianamento in tensione dei coils sulle linee di produzione, rifilatura, taglio per realizzazione di fogli;

4. pallettizzazione fogli ed imballo per spedizione ai clienti.
- Lo stabilimento risulta dotato di 10 punti di emissione autorizzati con AUA:
 1. Tre punti di aspirazione per ogni linea utilizzate per mantenere il foglio opportunamente adeso alla linea (EMISSIONI DA E1 A E6);
 2. presa per il ricambio d'aria nella zona ricarica muletti (EMISSIONE E7);
 3. cappa di aspirazione laboratorio di analisi (EMISSIONE E8)
 4. Sfiato cisterna postazione di rifornimento mezzi (EMISSIONE E10).
 - Con l'istanza in oggetto si chiede la modifica non sostanziale di tale impianto di aspirazione del laboratorio connesso al punto di EMISSIONE E8, in quanto ad oggi autorizzato ai sensi dell'art. 269: si richiede l'adesione all'autorizzazione alle emissioni a carattere generale secondo l'art. 272 comma 1 lettera jj.
 - Nello stabilimento produttivo si intende inoltre procedere con le seguenti modifiche:
 1. installazione gruppo elettrogeno di emergenza che entrerà in funzione solamente in caso di mancata corrente elettrica, con potenzialità pari a 672 kW, è alimentato a gasolio, che darà ad un nuovo punto emissivo EMISSIONE E11;
 2. inserimento nuovo punto EMISSIVO E12 riferito a caldaia a metano per riscaldamento uffici dalla potenzialità pari a 27,6 kW.
 - L'attività produttiva non prevede l'utilizzo di acqua che generi acque reflue, pertanto, non vi sarà nessun punto di scarico, oltre a quelli delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici della produzione e degli uffici; tutte le acque reflue domestiche hanno recapito in Pubblica Fognatura Comunale. L'unica fonte di approvvigionamento idrico è fornita dall'acquedotto.
 - tutte le attività produttive sono svolte all'interno dello stabilimento, pertanto, tutte le aree esterne cortilive non sono oggetto di dilavamento in caso di eventi meteorici ma si possono considerare pulite.

VISTA la documentazione presentata dalla ditta a corredo dell'istanza, si esprimono i seguenti pareri di competenza relativi alle seguenti matrici ambientali:

RUMORE:

la ditta, ai sensi della ZAC approvata dal Comune di Montechiarugolo, è inserita in classe VI^A "Area intensa attività umana", mentre il contesto limitrofo è inserito in classe III^A "Area tipo misto";

Nella documentazione presentata è presente la valutazione Previsionale di Impatto acustico: la ditta dichiara rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali), nello specifico il valore di pressione sonora previsto ai limitrofi ricettori è inferiore ai valori di soglia di 50 dB(A) diurno e di 40 dB(A) notturno, ex art. 4 comma 2 D.P.C.M. 14/11/1997; si dichiara inoltre che il contributo della nuova caldaia e del gruppo elettrogeno di emergenza sono trascurabili, rispetto al contributo acustico generale dell'attività.

Visto il parere prot. Arpae PG/2024/76082 del 24/04/2024 relativo alla matrice rumore, rilasciato da ARPAE a seguito di richiesta del Comune, registrato al prot. 6380 del Comune di Montechiarugolo in data 24.04.24, che si allega al presente, col quale si esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni; in considerazione di quanto sopra si esprime parere favorevole.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

La ditta ricade in area classificata dal PUG vigente come ambito produttivo – D2 insediamenti artigianali-industriali a carattere puntuale - art.37; l'area è quindi compatibile con la presenza e l'esercizio di attività produttive della ditta.

Rilevato che:

in merito al presente atto non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al firmatario e che non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;

Esprime:

per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE all'istanza di modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale, relativamente agli aspetti ambientali in quanto compatibile con l'ambito nel quale è ubicato.

Si resta a disposizione per chiarimenti (Arch. Milena Groppi 0521 687754-m.groppi@comune.montechiarugolo.pr.it) .

Il Responsabile
Ing. Claudia Miceli
(firmato digitalmente)

Spett.le
COMUNE di MONTECHIARUGOLO
SETTORE TECNICO UNICO
Servizio Ambiente

c.a. Responsabile
Ing. Claudia Miceli

Inviato con PEC
protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it

OGGETTO: Pratica Suap 346/2024- DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta ITALPACK SRL per lo stabilimento sito in via Solari n. 119/ter nel Comune di Montechiarugolo (PR).

Parere relativo alla matrice rumore

Fa seguito alla Vs. istanza prot. n. 6031 del 18/04/2024, acquisita con prot. Arpae PG/2024/72910 del 19/04/2024.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Montechiarugolo approvata in data 22/04/2004 con DCC n. 26e s.m.i.

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione di impatto acustico redatta in febbraio 2024 dallo studio “alfa solutions”, a firma dei tecnici competenti in acustica dott. Lorenzo Cervi e il p.i. Gianluca Mainardi, dalle quali sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni:

- trattasi attività di taglio e commercializzazione di coils e fogli di banda stagnata, cromata e alluminio;
- l’attività normalmente si svolge all’interno del periodo di riferimento Diurno, ma occasionalmente anche durante il periodo Notturno;

- per la valutazione del contributo sonoro aziendale sono stati considerati entrambi i periodi di riferimento;
- la modifica oggetto del presente parere consiste nell'installazione di una caldaia utilizzata per gli uffici (pot. 28 kW) e di un gruppo elettrogeno di emergenza (pot. 950 kW);
- nella documentazione di impatto acustico viene esaminato, tramite misure fonometriche, il contributo acustico generato dall'attività e dagli impianti esistenti e considerato il contributo dei futuri impianti;
- **la ditta, ai sensi della ZAC approvata dal Comune di Montechiarugolo, è inserita in classe VI[^] "Area intensa attività umana", mentre il contesto limitrofo è inserito in classe III[^] "Area tipo misto";**
- nella succitata valutazione previsionale di impatto acustico, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali), nello specifico il valore di pressione sonora previsto ai limitrofi ricettori è inferiore ai valori di soglia di 50 dB(A) diurno e di 40 dB(A) notturno, ex art. 4 comma 2 D.P.C.M. 14/11/1997;**
- i TCA hanno dichiarato che il contributo della nuova caldaia e del gruppo elettrogeno di emergenza sono trascurabili, rispetto al contributo acustico generale dell'attività;

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060


Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Alessandra Copelli

Documento firmato digitalmente

Allegato 2



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0037445
DATA: 27/05/2024 14:41
OGGETTO: Rif. Suap 346/2024 DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - DITTA Italpack Srl per l'insediamento in Comune di Montechiarugolo, Via Solari 119/ter

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Lucia Reverberi

CLASSIFICAZIONI:


- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0037445_2024_Lettera_firmata.pdf	Reverberi Lucia	692580DC7AEB2FDB968B1AA8E472541A 820944ACB3399D503CEB0FF6F0FE2B0B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. Suap 346/2024 DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale -
DITTA Italpack Srl per l'insediamento in Comune di Montechiarugolo, Via Solari 119/ter


In riferimento alla pratica di cui all'oggetto pervenuta in data 18.03.2024 ns. prot. 19275 relativa alla Ditta
ITALPACK S.R.L. S.p.A. Via Solari, 119/TER Comune di MONTECHIARUGOLO (PR), esaminata la
documentazione tecnica allegata e le integrazioni pervenute in data 27.05.2024 ns. prot. 37243;

valutato che:

- l'azienda effettua taglio e commercializzazione di coils e fogli di banda stagnata elettrolitica, cromata, nera e alluminio su specifica del cliente;
- il ciclo di lavoro prevede lo stoccaggio in magazzino dei coils di banda stagnata per essere poi, tramite l'utilizzo di carrelli elevatori elettrici ed un portale automatico, trasferiti sugli aspi-svolgitori che rappresentano la parte iniziale delle due linee di lavorazione. Sulle linee di produzione i coils di banda stagnata sono spianati in tensione, per garantirne una accurata planarità, se necessario vengono rifilati, e successivamente tagliati per la realizzazione di fogli. A fine linea tutti i fogli tagliati sono opportunamente palettizzati e imballati pronti per essere spediti ai clienti;
- nel piccolo laboratorio di analisi vengono saltuariamente effettuate alcune prove analitiche sul prodotto quali la verifica dell'esatta quantità di materiale presente per il rivestimento del foglio di lamiera tramite analizzatore computerizzato per la determinazione dello spessore del rivestimento di Stagno (Tin), lega stagno-ferro (Tin-Iron Alloy) e (Tin, Tin-Iron Alloy coating);
- le emissioni in atmosfera esistenti non subiranno modifiche, verranno introdotti i nuovi punti emissivi E11 Gruppo elettrogeno di emergenza 950 kW ed E12 Caldaia riscaldamento uffici 28 kW;
- nella Valutazione di Impatto Acustico si attesta che lo stabilimento Italpack risulta essere acusticamente compatibile con i limiti di legge;

si esprime parere favorevole sulla pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:

Lucia Reverberi

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.